

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1581-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(CRISTOFORI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DE LORENZO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali

Presentato il 19 settembre 1992

(Relatore: Antonio CIAMPAGLIA)

NOTA: Testo approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) il 16 ottobre 1992. In data 19 ottobre 1992 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di legge e di regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di legge, di regolamento e di accordi collettivi »; dopo le parole: « forme sostitutive » è inserita la seguente: « , integrative »; e dopo le parole: « del regime stesso, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;

b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991;

c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1° ottobre 1992;

e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge, nonché al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati.

2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1° maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° novembre di ciascun anno negli altri casi.

2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiori a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1° settembre di ciascun anno.

2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1° gennaio 1994 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « è sospesa » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, »; le parole: « di legge o di regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di legge, di regolamento o di accordi collettivi »; e dopo le parole: « enti del settore pubblico allargato » sono inserite le seguenti: « e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1° dicembre ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Adeguamento contributivo). — 1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

3. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.

ART. 3-ter. — (Aliquota contributiva aggiuntiva). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni varie). — 1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, è stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (Revisione delle prestazioni sanitarie). — 1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.

2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di base:

a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000;

b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000;

c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 50.000.000.

3. Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annuale di cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.

4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le modalità per l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della quota fissa per l'assistenza medica di base sono determinate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. I citati livelli di assistenza devono altresì prevedere un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1° marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei farmaci salvavita, sino all'importo di lire 40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite, nonché al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite.

6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui ai commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell'attestazione di

esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000.

8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.

9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993 ».

All'articolo 7:

al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 »; e l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 9, dopo le parole: « di competenze specifiche » sono inserite le seguenti: « oggettivamente attestabili ».

All'articolo 8:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: « , con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960 »;

alla lettera c) le parole: « di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e » sono soppresse;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompreso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompreso, se a propulsione a motore di potenza fiscale oltre 25 cavalli »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati

nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *a*) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.

2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera *a-bis*) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera *a-bis*) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 »;

al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura ».

All'articolo 9, al comma 2, lettera b), le parole: « la detrazione per coniuge a carico si applica » sono sostituite dalle seguenti: « la detrazione spettante per il coniuge si applica ».

All'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole da: "i consulenti del lavoro" fino a: "sostituti d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".

5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. Il sostituto d'imposta può assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facoltà, alle medesime condizioni, di cui al presente articolo" ».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono emanati previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti è stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine è fissato al 15 dicembre »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 41-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche" »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 è determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attività esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attività, nonché dell'entità dell'apporto considerata anche con riferimento all'età del soggetto" ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. — (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività

commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.

3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attività. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui al-

l'articolo 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dai Centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonchè per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate può richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda è stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attività di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.

6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 11-ter. — (Accertamenti). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30

dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, si applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del medesimo decreto n. 600 del 1973, anche per l'accertamento del reddito complessivo netto ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto n. 600 del 1973, e successive modificazioni. Gli accertamenti possono essere effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero delle finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui il destinatario sia diverso da persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale data ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (*Interpretazione autentica*) — 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso articolo 7, debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (*Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi*). — 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione”.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da cedole acquistate, separatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 13-ter. — (*Applicazione delle norme*) — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della regione medesima ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2 siano soppresse le parole: « nonché aumenti a titoli di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL »; infatti le rendite INAIL non sono da ritenere pensioni previdenziali o assistenziali in quanto sono rendite indennitarie o risarcitorie (risarcimento di un danno) che l'INAIL eroga con criteri che si ispirano alle finalità della tutela previdenziale obbligatoria;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 si valuti l'opportunità di rimuovere la retroattività della norma sulla soppressione delle pensioni di anzianità, rinviando al gennaio 1994 l'erogazione dell'indennità di fine rapporto. Tale disposizione dovrebbe riguardare in via prioritaria i lavoratori che hanno raggiunto il tetto contributivo;

all'articolo 6 si valuti l'opportunità di ricalibrare il reddito complessivo del nucleo familiare al fine della cessazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica tenendo conto della composizione quantitativa e qualitativa del nucleo familiare. A quest'ultimo riguardo si consideri la presenza in famiglia di disabili o categorie assimilate;

all'articolo 7, comma 7, si valuti l'opportunità di riscrivere la disposizione interpretativa dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, facendo salvi i diritti di coloro che avevano presentato domanda di allineamento stipendiale almeno trenta giorni prima dell'11 luglio 1992.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge 1581;

sottolineando comunque l'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti che l'attuale formulazione del decreto-legge n. 384 del 1992 non garantisce,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo 7, commi da 1 a 7.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE .

(Finanze)

*(ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
limitatamente al Capo IV)*

Esaminato il disegno di legge n. 1581, ne condivide il contenuto per la parte concernente le disposizioni fiscali (articoli da 8 a 12) in quanto in essa sono coniugate sia esigenze di recupero di gettito che di razionalizzazione del sistema tributario.

Ciò premesso, ritiene comunque che il Governo debba essere invitato:

a) ad introdurre disposizioni volte a subordinare la tassazione dei motocicli non in riferimento alla potenza degli stessi espressa in cavalli fiscali, bensì in relazione al loro prezzo unitario di vendita di ammontare non inferiore a lire 20 milioni, desumibile dai listini di vendita al momento dell'acquisto;

b) ad introdurre, anche per i velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 244 del codice della navigazione, riduzioni di imposta in relazione all'anno di immatricolazione dei beni medesimi;

c) ad apportare all'emendamento governativo approvato dal Consiglio dei ministri del 29 settembre 1992 e concernente modifiche all'articolo 8 del decreto-legge n. 384, una integrazione volta ad assoggettare a tassazione i beni indicati alla lettera c) del comma 1 utilizzati dalle imprese la cui attività è diretta alla locazione o al noleggio di beni medesimi;

d) a rimodulare il prelievo afferente le riserve di caccia e pesca, con la previsione di esclusione dallo stesso di quelle in cui si effettua esclusivamente attività di piscicoltura;

e) ad eliminare la detrazione di imposta sostitutiva della deduzione degli interessi passivi su mutui ipotecari. Pertanto, nel lasciare immutato il recupero del gettito, si potrebbe mantenere inalterata la deducibilità limitandola esclusivamente agli interessi passivi afferenti l'acquisto della casa da adibire ad abitazione principale ed eliminare, nel contempo, la deduzione degli interessi passivi afferenti a mutui diversi da quelli stipulati per l'acquisto della prima casa;

f) a ripristinare la deduzione integrale delle spese chirurgiche, specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie nonché per i mezzi necessari per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti e la deduzione parziale per le spese mediche nonché per quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;

g) a rimodulare la scala delle aliquote IRPEF al fine di assicurare l'invarianza del gettito risultante dal provvedimento in conseguenza delle modifiche contenute nelle precedenti lettere *e)* ed *f)* in materia di oneri deducibili.

La VI Commissione finanze esprime pertanto

PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge n. 1581 con le seguenti condizioni riferite agli articoli del decreto-legge n. 384:

1) *all'articolo 8:*

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole « di potenza fiscale superiore a 6 cavalli » siano sostituite dalle parole « di prezzo unitario, determinato sulla base dei listini di vendita al momento dell'acquisto, non inferiore a lire 20 milioni »;

b) al comma 1, lettera *a)*, la parola « fabbricati » sia sostituita dalla seguente: « immatricolati »;

c) al comma 3 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « l'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 »;

d) al comma 4, le parole: « di cinque volte la » siano sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento della »;

e) al comma 5, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa; non si considerano tali quelli indicati nel comma 1, lettera *c)*, comunque utilizzati dalle imprese la cui attività è diretta alla locazione o al noleggio dei beni medesimi. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori ed ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore »;

f) il comma 9 sia sostituito dal seguente:

« 9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: lire 4 mila per ettaro, per le aziende faunistico venatorie; lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura ».

2) All'articolo 9:

il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

- a) fino a lire 7.200.000: 10 per cento;
- b) oltre lire 7.200.000 fino a 14.400.000: 22 per cento;
- c) oltre lire 14.400.000 fino a 30.000.000: 26 per cento;
- d) oltre lire 30.000.000 fino a 35.000.000: 31 per cento;
- e) oltre lire 35.000.000 fino a 60.000.000: 34 per cento;
- f) oltre lire 60.000.000 fino a 120.000.000: 42 per cento;
- g) oltre lire 120.000.000 fino a 300.000.000: 48 per cento;
- h) oltre lire 300.000.000: 56 per cento ».

3) All'articolo 10:

- a) al comma 11, siano eliminate le parole *d)*, *e)*;
- b) al comma 4, sia eliminata la parola *b)*;
- c) siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168 » sono sostituite dalle seguenti: « contratti per l'acquisto o la

costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente »;

« 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; a partire da detto periodo d'imposta non sono più deducibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti anche anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per fini diversi dall'acquisto o dalla costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente ».

4) Considerata la necessità che i coefficienti per il 1992, vista anche la pregnanza che gli stessi hanno per gli anni precedenti, siano determinati con maggior analiticità e siano significativi per la realtà cui si riferiscono, si ritiene di dover ulteriormente prorogare i termini a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Poiché questa proroga porta ad emanare i coefficienti alla fine dell'esercizio cui si riferiscono è necessario introdurre una norma transitoria, valevole soltanto per il 1992 che renda inapplicabili le sanzioni previste per l'adeguamento ai coefficienti effettuato in sede di dichiarazione.

Pertanto, all'articolo 11:

a) al comma 1, le parole: « 30 novembre » siano sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre e, ferma restando la non applicazione delle pene pecuniarie, non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 55 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 48, comma 1, quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1989, n. 154, le parole: « su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e con il parere della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria, che dovrà essere espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento »;

c) al comma 2, la lettera a) sia sostituita dalla seguente:

« a) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'accertamento parziale nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nei confronti dei

contribuenti in regime di contabilità ordinaria anche per effetto di opzione, mentre avverrà utilizzando anche il predetto coefficiente nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità semplificata” »;

d) al comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dalla somma sopra indicata saranno esclusi componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore ed all'attività »;

e) dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo che dovrà essere determinato anche con riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato e alle condizioni interne ed esterne che ne modificano la produttività ivi compresi i periodi iniziali di attività” »;

f) sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 30, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole da: “disciplina dell'assistenza tecnica” fino a: “competente territorio” sono sostituite dalle seguenti: “disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi di giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di consulenti del lavoro o di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio” ».

La Commissione invita, inoltre, il Governo:

a) a riattivare la restituzione del *fiscal drag* a partire dall'anno 1994, considerando che il provvedimento di sospensione deriva dalla difficilissima situazione della finanza pubblica;

b) a riattivare dal 1994 la deducibilità dell'ILOR;

c) ad elaborare una proposta radicalmente innovativa dell'attuale legislazione per le spese di iscrizione dei figli alla scuola non statale e per le spese di frequenza della scuola statale e non statale;

d) a trasformare la obbligatorietà prevista dall'articolo 78, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in facoltà per i sostituti di imposta di adempiere agli obblighi dei sostituti di dichiarazione per i propri dipendenti, purché venga garantito agli stessi dipendenti il diritto di presentare dichiarazioni dei redditi per il tramite dei centri autorizzati di assistenza fiscale convenzionati.

b) i trattamenti richiesti da coloro che possono far valere 40 anni di servizio utile a pensione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla legge 7 giugno 1990, n. 141, all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al decreto-legge 22 gennaio 1992, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1992, n. 58, all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, alla delibera CIPE del 12 giugno 1992, n. 364, alla delibera CIPE del 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1992, ed ai lavoratori privi della vista;

b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 7, della legge stessa;

c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di dimissione da un pubblico impiego accolta dai competenti organi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole « di legge o di regolamento » aggiungere « o di accordi collettivi »;

al comma 1, dopo le parole « enti del settore pubblico allargato » aggiungere « e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché ».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 che siano titolari di trattamenti non superiori al doppio del minimo o titolari di pensione sociale, è corrisposta una somma forfettaria di lire ventimila mensili per tredici mensilità ».

All'articolo 4:

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“1. Il soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze e ed onorari a favore degli Istituti di previdenza e assistenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ove il ricorrente non dichiara, con le forme e per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, il proprio reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno in corso alla data di liquidazione delle predette spese, competenze ed onorari, ovvero nel caso in cui tale reddito risulti di ammontare superiore a due volte l'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di tale anno”.

3. L'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giudizi che sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 7:

al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: « 4 giugno 1985, n. 281 » e le parole: « 10 ottobre 1990, n. 287 »; aggiungere in fine il seguente periodo: « Fermo restando il collegamento del trattamento giuridico ed economico con quello previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 4 giugno 1985, n. 281, e a norma dell'articolo 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale disciplinato dalle citate leggi 281 del 1985 e 287 del 1990, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale »;

al comma 8, primo periodo, aggiungere, dopo le parole: « concorsi di reclutamento » le seguenti: « ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 »;

al comma 8, al quarto periodo, sostituire le parole: « Le amministrazioni statali », con le seguenti: « Le amministrazioni e gli enti ».

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si rapporti la misura dell'imposta straordinaria posta a carico delle aziende faunistico-venatorie e sulle concessioni di piscicoltura, in relazione al gettito di 5 miliardi previsto dalla nota tecnica allegata al disegno di legge;

b) si preveda che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, non si applichi agli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del testo unico delle imposte sui redditi, relativi agli interessi sui mutui agrari.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
limitatamente all'articolo 6)

Esprime parere favorevole all'obiettivo indicato dal Governo con il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992, di realizzare una economia di lire 5.400 miliardi nella spesa sanitaria, alla condizione di:

1) prevedere un aumento di lire 1.500 del *ticket* vigente per ogni farmaco prescritto a carico del Servizio sanitario nazionale. Al pagamento di lire 1.500 per ogni farmaco saranno tenuti anche i cittadini attualmente esenti, con esclusione dei soli farmaci salvavita, dei cittadini con più di 65 anni, dell'età pediatrica, dei malati cronici, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili;

2) assicurare che i farmaci con prezzo fino a 10.000 lire siano gratuiti;

3) prevedere il « bonus » come tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica per i cittadini esenti articolato per patologie oltre il quale gli stessi siano tenuti al versamento del *ticket* previsto dalla normativa vigente. Le USL potranno prevedere la ripetitività per le prescrizioni riferite a patologie croniche che necessitano di cicli terapeutici;

4) contenere la partecipazione alla spesa dei cittadini per le prestazioni di medicina generale applicando una quota fissa pari al lire 40.000 annue. Saranno escluse dal pagamento le fasce di popolazione in età pediatrica e oltre i 65 anni e i malati cronici;

5) introdurre il pagamento di un *ticket* di lire 15.000 per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso, qualora le stesse non comportino ricovero ospedaliero;

6) per quanto riguarda l'assistenza specialistica in convenzione ritenere di mantenere le attuali quote di partecipazione alla spesa, in attesa di quanto previsto all'articolo 1 del disegno di legge delega in merito alla revisione e al superamento delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale;

7) valutare la necessità dell'immediata applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, lettere a) ed l) del disegno di legge delega in materia sanitaria.

Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 19 settembre 1992. ()*

**Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità
e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PREVIDENZA E ASSISTENZA

ARTICOLO 1.

(Pensioni di anzianità).

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore

(*) Vedi anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 1992 e il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992.

pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.

ARTICOLO 2.

(Perequazione pensioni).

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

ARTICOLO 3.

(Pensionamenti in regime internazionale).

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

« I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a 5 anni ».

ARTICOLO 4.

(Norme procedurali).

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma ».

2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

ARTICOLO 5.

(Disposizione finanziaria).

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

CAPO II

SANITÀ

ARTICOLO 6.

(Revisione delle prestazioni sanitarie).

1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992. Tali livelli debbono prevedere, nei confronti degli assistiti che appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti per l'anno 1991 superiore a lire 40.000.000 sulla base della dichiarazione dei redditi, ovvero della determinazione derivante dalla applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza farmaceutica, con esclusione dei farmaci salvavita, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia, nonché delle cure termali. La cessazione dei livelli di assistenza non si attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nei cui confronti sarà stabilita la fissazione di un tetto massimo di spesa. Ai fini della determinazione del reddito complessivo si tiene altresì conto dei redditi esenti e di quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Ai fini della fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, i soggetti aventi titolo che non siano già muniti della attestazione di esenzione dovranno dotarsi presso l'unità sanitaria locale di appartenenza di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Qualora il reddito di cui al comma 1 risulti accertato anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importo superiore a lire 40.000.000, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate nel medesimo comma 1 con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.

CAPO III

PUBBLICO IMPIEGO

ARTICOLO 7.

(Misure in materia di pubblico impiego).

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automa-

tismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche, possono indire concorsi di reclutamento. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Le Amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992.

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 8.

(Imposta straordinaria su particolari beni).

1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, fabbricati successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma all'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso;

c) imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompreso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompreso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto.

Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.

2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *a)* del comma 1, esclusi gli autocaravan, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992; per gli autocaravan il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per il medesimo anno.

3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *b)* del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.

5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio, nonché, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale, intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.

7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la soprattassa rispettivamente di lire 600.000 e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le soprattasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.

8. L'applicazione delle soprattasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla constatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i Carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscono individualmente o in forma associata aziende faunistico-venatorie ovvero sono titolari di diritti esclusivi di pesca o di concessioni a scopo di piscicoltura sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nella misura, rispettivamente, di lire 400.000 e di lire 1.000.000 per ettaro. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.

ARTICOLO 9.

(Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote).

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:

a) detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: lire 757.500;

b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio	L. 87.500;
per due figli	» 175.000;
per tre figli	» 262.500;
per quattro figli	» 350.000;
per cinque figli	» 437.500;
per sei figli	» 525.000;
per sette figli	» 612.500;
per otto figli	» 700.000;
per ogni altro figlio.....	» 87.500.

Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000;

c) detrazione per altri familiari a carico: lire 121.000;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: lire 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.

3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquote
a) fino a lire 7.200.000	10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000	22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 ...	27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000	34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000	41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000.	46 per cento
g) oltre lire 300.000.000	51 per cento

4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.

5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1° gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.

ARTICOLO 10.

(Nuova disciplina di taluni oneri deducibili).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b-bis, c), d), e, f), g), m), o), p)* ed *r)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: « l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonché » sono soppresse;

b) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;

c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: « , al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, » sono soppresse;

d) l'articolo 101 è soppresso.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo).

1. Per l'anno 1992 il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito al 30 novembre.

2. All'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, secondo periodo, la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « anche »;

b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: « in regime di contabilità ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « i cui ricavi sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 per l'esonero della tenuta della contabilità ».

3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: « che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilità ordinaria »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria ».

ARTICOLO 12.

(Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali).

1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

ARTICOLO 13.

(Riserva delle entrate all'Erario).

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento degli strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro delle finanze.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.